



SENT. 42/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

dott. Nicola Benedizione Consigliere

dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere

dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-nel giudizio di appello iscritto al n. 59094 del ruolo generale proposto

dall'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del

legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

Giuseppina Giannico, Antonella Patteri, Sergio Preden, Lidia

Carcavallo ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria,

n. 29, negli Uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto,

contro

xx, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Enrico Cleopazzo

(enrico.cleopazzo@avvocatipordenone.it)

per la riforma

della sentenza n. 122/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione

	Friuli Venezia Giulia, depositata il 29 aprile 2021.	
	Uditi alla pubblica udienza del 18 ottobre 2023, data per letta la	
	relazione, con il consenso delle parti interessate presenti all'udienza, gli	
	avv.ti Giannico e Cleopazzo.	
	Esaminati gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.	
	Ritenuto in	
	FATTO E DIRITTO	
	Con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha riconosciuto	
	all'odierno appellato, in applicazione dei benefici di cui all'art. 54 d.P.R.	
	1092/1973, così come interpretato dalle Sezioni Riunite di questa Corte	
	con sentenza SSRR 1/QM/2021, il diritto al ricalcolo del trattamento di	
	quiescenza con applicazione del coefficiente del 2.44% per gli anni di	
	servizio prestati sino al 31 dicembre 1995; ha condannato l'INPS alla	
	corresponsione dei ratei pensionistici differenziali arretrati, oltre agli	
	interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola	
	dell'assorbimento. Spese compensate	
	Avverso la suddetta statuizione ha proposto appello l'INPS, deducendo	
	la "Violazione dell'art. 54, del decreto del Presidente della Repubblica	
	29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto	
	1995, n. 335".	
	In particolare, reputava che l'applicazione dell'aliquota di rendimento	
	unitaria prevista dall'art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 fosse	
	riservata ai soli soggetti cessati dal servizio con una anzianità compresa	
	2	

	tra i 15 ed i 20 anni di servizio.	
	L'appellato si è costituito in giudizio chiedendo: in via principale il	
	rigetto dell'appello per infondatezza della censura e in subordine il	
	riconoscimento del diritto dell'appellato al ricalcolo della pensione, con	
	l'applicazione sulla quota retributiva, dell'aliquota del 2,445%; con	
	vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, per entrambi i gradi di	
	giudizio.	
	All'odierna pubblica udienza, i difensori delle parti si sono riportati agli	
	atti scritti e alle richieste conclusive ivi rassegnate.	
	La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.	
	La sentenza di primo grado, ponendosi in linea di continuità con la	
	sentenza SSRR12/QM/2021, ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla	
	riliquidazione della "quota retributiva" della pensione in godimento, da	
	effettuarsi tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità	
	maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente annuo	
	del 2,44% per ogni anno utile.	
	Lo stesso giudice ha evidenziato che "la soluzione ermeneutica alla	
	quale sono pervenute le Sezioni Riunite risulta chiaramente finalizzata	
	a contemperare la normativa di favore dell'art. 54, comma 1, D.P.R. n.	
	1092/1973, con la nuova disciplina introdotta dalla Legge n. 335/1995.	
	E ciò tramite l'introduzione di un meccanismo di quantificazione della	
	quota retributiva di coloro i quali al 31.12.1995 sono entrati nel sistema	
	di calcolo contributivo, articolato in misura proporzionale rispetto	
	3	

	all'anzianità di servizio posseduta a tale data".	
	Il Collegio rileva che il giudice di primo grado ha correttamente	
	riconosciuto all'odierno appellato il diritto al ricalcolo del trattamento	
	di quiescenza tenendo conto dell'effettivo numero di anni di servizio	
	maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente	
	per ogni anno utile da individuarsi nella percentuale del 2,44% annuo,	
	in conformità alla sentenza SSRR 12/QM/2021.	
	Alla luce di ciò, la decisione impugnata risulta immune da censure e	
	come tale deve essere confermata, con conseguente rigetto dell'appello	
	proposto dall'INPS.	
	Quanto alle spese di difesa, la novità introdotta dal recente intervento	
	dell'organo nomofilattico ne giustifica l'integrale compensazione tra le	
	parti, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c..	
	Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio stante la gratuità	
	delle cause previdenziali ex art. 10 L. 11 agosto 1973, n. 533.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.	
	Spese compensate.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023.	
	Il Relatore	Il Presidente
	4	

	dott. Marco Fratini	dr.ssa Giuseppina Maio
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositata in Segreteria il	26/01/2024
	IL DIRIGENTE	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1	
	di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	(dr.ssa Giuseppina Maio)	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il	26/01/2024
	Il dirigente	
	f.to digitalmente	
	5	

[illegible]